



COMUNE DI PORLEZZA

PROVINCIA DI COMO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 del Reg. Deliberaz.

OGGETTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2013/2015). APPROVAZIONE DELLE LINEE DI AZIONE PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DI PERSONALE

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 16.00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Erculiani Sergio	X	
2	Giossi Attilio	X	
3	Butti Bruno	X	
4	Grassi Enrica	X	
5	Lamanna Daniele	X	

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Ciraulo d.ssa Maria

Il Sig. Erculiani rag. Sergio – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale (triennio 2013/2015). Approvazione delle linee di azione per lo sviluppo delle politiche di personale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 91 del D. Lgs. n.267/2000 che stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

CHE gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

CHE gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

CONSIDERATA la Circolare n.3/2006 dell'Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica che al fine di prevenire disfunzioni ed un cattivo utilizzo delle risorse umane in servizio, nonché una errata utilizzazione delle diverse tipologie contrattuali di lavoro, stabilisce la necessità di adottare, in un'ottica non solo formale ma di attenta gestione, i documenti di programmazione sul personale quali la programmazione triennale dei fabbisogni - prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali - e le dotazioni organiche;

CHE sprechi e illegittimità nascono da un'adozione superficiale di questi documenti che costituiscono invece gli atti di impostazione per una sana gestione del personale;

CHE l'attività di programmazione deve essere interpretata in correlazione con le capacità del privato datore di lavoro attribuite ai dirigenti in base alle quali sono i medesimi ad esprimere le esigenze organizzative ed il fabbisogno di personale delle strutture cui sono preposti, così definendo la microorganizzazione del sistema amministrativo;

CHE la pianificazione delle attività di provvista di personale deve essere il risultato di un'analisi volta ad individuare il carattere permanente o temporaneo delle esigenze;

CONSIDERATO che nel caso di esigenze temporanee ed eccezionali di personale, l'art. 36, comma 1 stabilisce che le amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

CONSIDERATO che il ricorso alle forme contrattuali flessibili è vietato nel caso in cui gli enti non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 ovvero che ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse [...] predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne [...] e che in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione.

CHE i suddetti piani hanno durata triennale e che in caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero le amministrazioni pubbliche non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

VISTO l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001 che stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

CHE i suddetti incarichi devono essere conferiti a seguito di procedure comparative;

VISTA la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n.assunta in data odierna con la quale si provvedeva alla ricognizione dell'esubero del personale ex art. 16 Legge 12 novembre 2011 n. 183 e si prendeva atto che, dall'analisi della dotazione organica, risultava **non** esservi personale in esubero presso questo Ente;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 19.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014 nonché la dotazione organica dell'ente ed il relativo piano occupazionale;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

1. pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
2. i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
3. tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'art. 31, comma 1, della Legge n. 183/2011 il quale prevede l'estensione dell'obbligo del rispetto del patto di stabilità ai Comuni con popolazione compresa fra i 1.001 ed i 5.000 abitanti;

VISTO l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;

VISTI in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- a) ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
- b) costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- c) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

VISTO inoltre l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale testualmente recita che *"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo*

periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere definiti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale”;

- ATTESO che sulla base del sopra citato quadro normativo gli enti soggetti a patto:
- a) devono assicurare la costante e progressiva riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente (limite di spesa);
 - b) possono assumere unicamente se hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente e l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti è inferiore al 50%;
 - c) se rispettano le condizioni di cui sopra, possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa dei cessati dell'anno precedente;
 - d) ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, il costo delle assunzioni di personale addetto alla polizia locale, all'istruzione pubblica e al settore sociale vengono calcolate in misura ridotta del 50%;
 - e) possono garantire l'integrale copertura del turn over solamente per il personale addetto alla polizia locale e qualora l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti non superi il 35%;

VISTO infine l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

PRESO ATTO CHE:

- a) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del d.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012, tale limite opera a partire dall'anno 2013 anche per le spese per lavoro flessibile destinato al personale di polizia municipale, personale scolastico-educativo e lavoratori socialmente utili interessati da percorsi di stabilizzazione ex art. 1, comma 1156, della legge n. 296/2006, fermo restando l'obbligo di non superare la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

1. riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
2. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
3. contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

ATTESO che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntano a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

VISTA la vigente dotazione organica di questo Ente, di cui al presente prospetto seguente:

Categoria	Area	Profilo Professionale	Numero posti in organico	Numero posti vacanti
D3	Area Affari Generali ed Istituzionali	Funzionario Responsabile dell'Area con anche funzioni di Vice-segretario	1	0
D3	Area Servizi Demografici e Personale	Funzionario	1	0
D3	Area Economico-finanziaria	Funzionario Responsabile dell'Area	1	0
Totale categoria D3			3	0
D	Area Amministrativa	Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile dell'Area	1	0
D	Area Tecnica	Istruttore Direttivo Tecnico	2	0
D	Area economico-finanziaria	Istruttore Direttivo Contabile	1	0
D	Area di Vigilanza	Commissario Aggiunto di Polizia Locale	1	0
Totale categoria D			5	0
C	Area Affari Generali ed Istituzionali	Istruttore Amministrativo	1	1
C	Area Servizi Demografici e Personale	Istruttore Amministrativo	4	2
C	Area Amministrativa	Istruttore educativo socio-culturale	1	0
C	Area Economico-finanziaria	Istruttore Contabile	2	0
C	Area tecnica	Istruttore Tecnico	3	1
C	Area di polizia locale	Agente di Polizia Locale	4	1
Totale categoria C			15	5
B3	Area Servizi Demografici e Personale	Collaboratore professionale	1	1
B3	Affari Generali ed Istituzionali	Collaboratore Professionale	1	0
B3	Area Tecnica	Capo Operaio	1	1
Totale categoria B3			3	2

B	Area Amministrativa	Messo	1	1
B	Area Tecnica	Operaio Specializzato	6	1
Totale categoria B			7	2
A	Area Tecnica	Operaio generico	1	A
Totale categoria A			1	Totale categoria A
TOTALE CATEGORIE D3-D-C-B3-B-A			34	TOTALE CATEGORIE D3-D-C-B3-B-A

VISTA la propria precedente deliberazione n. 78 in data 19.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del relativo piano occupazionale 2012-2014";

RAVVISATA la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2013-2015, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

TENUTO CONTO della deliberazione n.21/2009 della Corte dei Conti, sez. autonomie ove è stabilito che occorre considerare che la mobilità di personale in uscita, comporta che, a seguito del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro per cui l'amministrazione cedente può solo beneficiare, in termini di risparmio di spesa, dell'avvenuta cessazione del contratto – terminologia quest'ultima utilizzata dall'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246 per qualificare la mobilità – spesa che rimane inalterata in termini globali nell'ambito dell'intero settore pubblico. [...]. Del resto, corrisponde ad un principio di carattere generale che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente venire meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità.

TENUTO CONTO che l'attività di pianificazione e di programmazione rappresenta il momento cardine per una corretta gestione delle risorse umane e che al personale dirigenziale compete la rilevazione dei fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista quantitativo e qualitativo, individuandone la permanenza o temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista di personale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento e di rapporti di lavoro sia di fonte pubblicistica che contrattuale;

CHE tale attività deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale il personale dirigenziale persegue le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica e che l'individuazione degli effettivi fabbisogni assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente degli apparati, nonché per assicurare il miglior utilizzo e valorizzazione del personale, anche attraverso la programmazione delle attività di formazione;

TENUTO CONTO che la definizione del fabbisogno e la messa a punto della programmazione sono state realizzate previo un complesso lavoro di analisi, che ha tenuto conto dei compiti istituzionali, degli indirizzi programmatici di mandato, degli obiettivi generali dell'azione amministrativa, verificando per ciascuno dei reparti di

massima complessità organizzativa i fabbisogni dotazionali, valutando le diverse opportunità di reperimento di personale e di gestione dei servizi;

VISTA la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;

c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

DATO ATTO che il nuovo piano occupazionale 2013-2015 non prevede alcuna assunzione per il triennio 2013/2015 in considerazione di quanto imposto dalla normativa vigente in termini di riduzione della spesa del personale e del fatto che il Comune di Porlezza, ai sensi del succitato art. 14 del D.L. 78/2010, ha stipulato convenzioni con i Comuni di Claino con Osteno, Corrido, San Bartolomeo V.C., Val Rezzo e Valsolda per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e che, a seguito di accordo sottoscritto in data 10.04.2013 con i predetti Comuni (tranne San Bartolomeo V.C.), è stato dato l'incarico ad ANCI Lombardia per la realizzazione di un progetto di fusione;

DATO ATTO che con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 112 assunta in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2013- 2015, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

ACCERTATO che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dal nota n. 5728 in data 07.10.2013;

RITENTUO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PRESO ATTO del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Personale, servizio personale, nonché in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario del Comune;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di non programmare alcuna assunzione per il triennio 2013/2015 in considerazione di quanto imposto dalla normativa vigente in termini di riduzione della spesa del personale e del fatto che il Comune di Porlezza, ai sensi del succitato art. 14 del D.L. 78/2010, ha stipulato convenzioni con i Comuni di Claino con Osteno, Corrido, San Bartolomeo V.C., Val Rezzo e Valsolda per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e che, a seguito di accordo sottoscritto in data 10.04.2013 con i predetti Comuni (tranne San Bartolomeo V.C.), è stato dato l'incarico ad ANCI Lombardia per la realizzazione di un progetto di fusione;
3. di dare atto, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
4. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

INDI, ad unanimità di voti, per le motivazioni citate in premessa, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE
(Erculiani rag. Sergio)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ciraulo dr.ssa Maria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno

15 OTT. 2013

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza,

15 OTT. 2013

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ciraulo dr.ssa Maria)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Porlezza,

15 OTT. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ciraulo dr.ssa Maria)